

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB**

(Causa C-30/19) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza dell'asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e l'asserita discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell'asserita discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente)*

(2021/C 217/03)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Högsta domstolen

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Diskrimineringsombudsmannen

Convenuta: Braathens Regional Aviation AB

**Dispositivo**

Gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione vietata da tale direttiva di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di detta discriminazione. Il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, è tenuto a garantire, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali disapplicando, all'occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della normativa nazionale.

<sup>(1)</sup> GU C 103 del 18.3.2019.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — H. A. / État belge**

(Causa C-194/19) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva)*

(2021/C 217/04)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État